



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIO

Numero	Oggetto: SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - RICHIESTA RIMBORSO
104	DELL'IMPORTO DI N. 21 GIORNI CONTRIBUTO AUTONOMA
Data	SISTEMAZIONE PER REVOCA ORDINANZA DI SGOMBERO -
19-08-19	ISTANZA PROT. N. 5376 DEL 08.05.2017

N. 828 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di agosto, nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che il Comune di Cascia è stato interessato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017;
- Che, tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando notevoli danni alle strutture abitative e lo sgombero dalle stesse nell'intero territorio comunale;
- Che, a seguito di tale evento, è stato dichiarato, con delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016, lo stato di emergenza fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento;

VISTE

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 recante *"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria"* con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.10.2016, recante *"Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria"*;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10.02.2017 recante *"Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che"*

hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017" con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza di ulteriori centottanta giorni;

- l'art. 16 *sexies* della Legge 123 del 3 agosto 2017 di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante *"Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno"* con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 28 febbraio 2018;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 recante *"Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017"* con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza di ulteriori centottanta giorni;
- **VISTA** la Legge n. 89 del 24/07/2018, conversione con modifiche del D.L. n.55 del 29/05/2018, recante "Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre 2018";
- **VISTA** la Legge 145 del 30/12/2018 art. 1 comma 988 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"* con la quale viene prorogata la durata dello stato di emergenza fino al 31/12/2019;

VISTI

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella Legge n. 229 del 15 dicembre 2016;
- il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni nella Legge n. 45 dell'11 aprile 2017;

RICHIAMATE

- l'O.C.D.P.C. n. 388 del 26 agosto 2016 la quale, all'articolo 3, ha previsto l'assegnazione, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, di un contributo per l'autonoma sistemazione;

- l'O.C.D.P.C. n. 408 del 15 novembre 2016 la quale ha previsto un aumento del contributo per l'autonoma sistemazione per i soggetti aventi diritto;
- le circolari del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 45982 del 9.09.2016 e n. 47707 del 16.09.2016;

PRESO ATTO

- che le ordinanze menzionate prevedono, quale presupposto di diritto per la legittimazione attiva alla presentazione di istanza per l'assegnazione del contributo di autonoma sistemazione (Cas), la circostanza che l'abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico di cui in premessa;
- che coerentemente con quanto disposto dall'OCDPC n.388/2016 e n.408/2016 la popolazione di Cascia interessata ha inoltrato le domande di richiesta di contributo di autonoma sistemazione presso il Centro operativo comunale di Cascia;
- che in base a quanto stabilito dalle ordinanze menzionate ai comuni interessati è demandata l'istruttoria e la gestione delle attività correlate all'assegnazione dei contributi per l'autonoma sistemazione;
- che il contributo non spetta ai soggetti che usufruiscono di altra assistenza, quale ad esempio l'accoglienza in albergo o in altre strutture a carico del sistema di emergenza;
- che il Comune di Cascia ha provveduto ad accogliere le richieste di contributo di autonoma sistemazione presentate da parte degli istanti, redatte su moduli predisposti dalla protezione Civile, contenenti autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- che il Comune di Cascia ha provveduto a calcolare le quote di contributo dovute come previsto dalle ordinanze sopramenzionate;
- che i contributi economici in questione sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza;

TENUTO CONTO

- Che l'assegnazione del contributo di autonoma sistemazione è avvenuta in base ad una dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la persistenza in capo al dichiarante dei presupposti di legge sul possesso dei requisiti prescritti;
- che l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 pone in capo all'Amministrazione comunale l'onere di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e dell'effettivo possesso dei requisiti;
- che tale attività di verifica è stata altresì sollecitata dalla Circolare Dipartimento Protezione civile del 9 settembre 2016 che prevede che *"I Sindaci sono tenuti a controllare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni tese ad erogare i contributi, salva la ripetizione di quanto pagato all'esito degli*

accertamenti di competenza, da reiterare con cadenza periodica, per verificare la permanenza in capo ai percipienti dei requisiti per la corresponsione del contributo in parola. Ove sia accertata la carenza dei predetti requisiti i Sindaci provvedono a revocare l'erogazione del contributo e ad agire per la restituzione di quanto percepito indebitamente";

CONSIDERATO

- Che il legislatore non ha fornito una definizione analitica del presupposto della dimora abituale e continuativa;
- Che in assenza di indicazioni normative specifiche in tal senso, l'Amministrazione comunale, al fine di rendere imparziale, trasparente e oggettiva l'attività di verifica, nel rispetto dei requisiti generali dell'ordinamento, ha inteso elaborare dei criteri-parametri ragionevoli, astratti e omogenei per stabilire il possesso dei requisiti prescritti dai provvedimenti del Dipartimento di Protezione civile;
- Che i suddetti criteri-parametri di verifica sono contenuti in un Protocollo adottato e reso pubblico giusta Deliberazione di Giunta n. 153 del 01.12.2017;

VISTA la domanda di Cas prot. n. 5376 del 08.05.2017;

PRESO ATTO che l'istanza sopra indicata risulta associata alla **Determinazione n. 50 del 05.04.2019** con la quale si è provveduto alla liquidazione del Cas;

TENUTO CONTO:

- Che il Comune di Cascia ha avviato il procedimento di verifica e controllo sui presupposti relativi alla concessione del C.A.S., comunicando l'avvio del procedimento;
- Che, con riferimento all'istanza di CAS sopra indicata, l'avvio del procedimento è stato comunicato con la Nota prot. n. 10776 del 31.08.2017;

RICHIAMATE

- l'ordinanza sindacale n. 447 del 13.06.2017, di sgombero dell'immobile indicato nell'istanza di contributo di autonoma sistemazione prot. n. 5376 del 08.05.2017;
- l'ordinanza sindacale n. 40 del 20.03.2019 di revoca della sopra indicata ordinanza n. 447 del 13.06.2017, notificata all'istante prot. n. 5376 del 08.05.2017 in data 09.04.2019;

VISTA la **Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 19.03.2019** – Atto di indirizzo per pagamento Contributo di autonoma sistemazione per il **periodo Gennaio – Aprile 2019**;

VISTA la **Determinazione n. 50 del 05.04.2019** recante la liquidazione del contributo di autonoma sistemazione per il periodo Gennaio - Aprile 2019;

TENUTO CONTO che il contributo di autonoma sistemazione è dovuto ai soggetti beneficiari fino alla data di notifica dell'ordinanza di revoca dell'inagibilità dell'immobile indicato nell'istanza di Cas;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, l'istante prot. n. 5376 del 08.05.2017 ha indebitamente percepito il contributo nel periodo dal 09.04.2019 al 30.04.2019, per l'importo di € 414,33 (quattrocentoquattordici/33);

RITENUTO NECESSARIO, per le motivazioni di cui sopra, di procedere, in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21 *novies* della Legge n. 241/90 all'annullamento d'ufficio della Determinazione n. 50 del 05.04.2019, precedentemente richiamata, limitatamente alla parte in cui si riferisce all'istanza prot. n. 5376 del 08.05.2017, e con riferimento al periodo 09.04.2019 - 30.04.2019, durante il quale il beneficio del Cas è stato illegittimamente ottenuto;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 107 D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici e, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il decreto sindacale n. 254 del 02.01.2019 di nomina dell'Ing. Lucia Marcaccioli quale Responsabile dell'Area Territorio;

DETERMINA

1. **DI ANNULLARE** la Determinazione n. 50 del 05.04.2019 del Responsabile dell'Area Territorio del Comune di Cascia a mezzo della quale si è provveduto alla liquidazione del Cas per il periodo Gennaio - Aprile 2019, limitatamente alla parte in cui si riferisce all'istanza prot. n. 5376 del 08.05.2017, e all'importo erogato per il periodo dal 09.04.2019 al 30.04.2019 e non dovuto;
2. **DI ANNULLARE** il consequenziale atto di liquidazione ammontante ad € 414,33 (quattrocentoquattordici/33) a mezzo del quale il Comune di Cascia ha erogato la somma oggetto di contributo;
3. **DI INTIMARE E DIFFIDARE** l'istante prot. n. 5376 del 08.05.2017 a voler procedere alla restituzione, in favore del Comune di Cascia, della somma di € 414,33 (quattrocentoquattordici/33) entro giorni 10 dal ricevimento della diffida, preavvisando che, in caso di mancata restituzione, si procederà al recupero forzoso;
4. **DI DARE ATTO** che il capitolo di entrata è 230/6 Emergenza sisma – contributo di autonoma sistemazione – recupero somme erogate ai richiedenti in presenza di requisiti insufficienti;
5. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi e nel sito web dell' Ente - sezione trasparenza;
6. **DI RAPPRESENTARE** che, avverso il presente provvedimento, è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria nel termine di 60 giorni dal ricevimento, secondo le modalità di cui al D.Lgs. n.104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MARCACCIOLI LUCIA

=====

ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23-08-19 al 07-09-19 Registro Albo pretorio n. 1190

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 23-08-19

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA

Li,